Registro imprese

Soppressione del libro soci: ulteriori riflessioni

Tribunale di Verona, decr., 14 settembre 2009, Giud. R.I. Mirenda - Conservatore R. I. presso la CCIAA di Verona c. Centro Servizi Inox s.r.I.

Registro delle imprese - Conservatore e Giudice del Registro - Poteri di controllo - Invalidità di clausola statutaria approvata con deliberazione assembleare iscritta nel registro delle imprese - Ricorso per iscrizione di cancellazione parziale

(Cod. civ. artt. 2190, 2191, 2436)

I. L'invalidità di una clausola dello statuto di una s.r.l. introdotta con deliberazione assembleare iscritta nel registro delle imprese non impedisce all'atto iscritto di soddisfare tutti i requisiti di legittimità formale soggetti al controllo del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese, con conseguente conservazione dell'iscrizione dell'atto e rigetto del ricorso di cancellazione parziale presentato dal Conservatore.

Società a responsabilità limitata - Libro soci - Abolizione - Trasferimento della partecipazione sociale - Libro soci volontariamente istituito - Clausola statutaria subordinante l'efficacia del trasferimento nei confronti della società all'iscrizione nel libro soci - Invalidità

(Cod. civ. artt. 2469, 2470, 2479 ter, 1418, 1421; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16)

II. È nulla per manifesto contrasto con la norma imperativa dell'art. 2470, comma 1, c.c. la clausola statutaria che subordina e differisce l'esercizio dei diritti sociali del cessionario di una quota di s.r.l. al momento dell'iscrizione nel libro dei soci dalla società volontariamente istituito.

Il Tribunale (omissis).

Il Giudice del Registro delle Imprese sciogliendo la riserva che precede;

visto il ricorso ex art. 2190 c.c. del Conservatore del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Verona, per l'iscrizione della cancellazione parziale della clausola statutaria n. 27.6 dello Statuto della società C. S. I. s.r.l., come modificata dall'assemblea totalitaria straordinaria del 26.3.2009;

osservato che con la clausola denunciata la società C. S. I. s.r.l. subordina l'esercizio dei diritti sociali del cessionario (e, in definitiva, l'acquisizione da parte di questi dello status di socio) non già col «deposito» dell'atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese bensì al momento dell'iscrizione nel libro soci da essa volontariamente istituito;

osservato che il Conservatore, pur dando atto di aver proceduto ad iscrivere la modifica ricordata stante l'esito positivo del controllo di regolarità formale dell'atto ex art. 2463, comma 2, e.c., ravvisa l'illiceità della clausola reste menzionata per contrasto con il precetto inderogabile di cui all'art. 2470, comma 1, c.c., come novellato dall'art. 12 quater della L. n. 2/2009;

richiamato il contenuto della memoria difensiva della società resistente C. S. I. s.r.l., la quale, in ordine logico: a) contesta la natura cogente dell'art. 2470, comma 1, ritenendo quel precetto derogabile dall'autonomia privata;

b) ribadisce la liceità dell'istituzione volontaria del libro soci per le società a responsabilità limitata, ancorché abolito dalla Legge 28.1.2009 n.2;

c) richiama, infine, le considerazioni critiche di cui alla massima n. 115 del 10.3.2009 del Consiglio Notarile di Milano nonché dello Studio n. 71-2009/1 del Consiglio Nazionale del Notariato a giustificazione sostanziale della scelta dell'assemblea sociale di adottare il libro soci volontario e di derogare all'art. 2470, comma 1, cit., onde assicurare tutela effettiva alla rigida clausola di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto, diversamente agevolmente vanificabile;

tutto ciò premesso, il Giudice del Registro delle Imprese osserva quanto segue:

1) Sulla valenza del deposito dell'atto di cessione: la nuova disciplina non fornisce elementi di sorta per rirenere che il *deposito* dell'atto di trasferimento delle partecipazioni presso il Registro delle imprese possa avere

Le Società 12/2009 1497

valore costitutivo. A tale conclusione, del resto, osta la natura stessa dell'atto in esame. Si ha riguardo, difatti, ad un tipico atto giuridico in senso stretto, obbligatorio nell'an e rigidamente eterodeterminato negli effetti, estraneo agli elementi costitutivi della fattispecie negoziale giacché postumo ed esogeno rispetto ad essa.

Pertanto, nel silenzio della legge, al deposito della cessione a fini di iscrizione, così come alla successiva iscrizione, deve essere riconosciuta la tradizionale funzione di pubblicità dichiarativa di cui all'art. 2193 c.c., di per sé inidonea, come bene è stato rilevato, a sanare gli eventuali vizi di legittimità sostanziale del negozio ad esso sotteso.

2) Sulla «ratio» dell'art. 2470, comma 1, c.c.

Quanto precede permette di focalizzare meglio la ratio semplificatrice che ispira l'art. 2470, comma 1, c.c., del resto chiaramente espressa dall'art. 16 della L. 28.1.2009 n. 2, lì dove enuncia la generale finalità del legislatore di «riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese».

Ebbene, ferma la pacifica operatività immediata del contratto di cessione tra cedente e cessionario ex art. 1376 c.c., la norma in esame - come è fatto chiaro dall'univoco senso delle parole - mira semplicemente a superare, con spiccato pragmatismo, le precedenti e complesse discrasie temporali (ampiamente registrate dalla pratica, come annota efficacemente il notaio resistente) tra il ricordato momento interno e i possibili (e diversificati) momenti esterni di operatività del negozio cessorio.

Essa, in definitiva, introduce la *reductio ad unum*, assegnando al deposito l'efficacia dell'opponibilità ontologica della cessione non solo verso la società, come si esprime in via riduttiva la norma, ma, a ben vedere, *erga omnes*.

3) Sull'istituzione volontaria del libro soci nelle s.r.l. e sulla pretesa natura disponibile dell'art. 2470, comma 1, c.c.

Il resistente sviluppa un complesso e raffinato ragionamento volto a dimostrare la natura non cogente della norma in esame, facendo leva principalmente su due argomenti tra loro eterogenei:

– la persistente facoltà per l'autonomia privata sociale di istituire il libro-soci volontario pur dopo la sua soppressione dal novero dei c.d. libri obbligatori grazie all'abolizione del n. 1 dell'art. 2478;

– il grave e paradossale pregiudizio economico che discenderebbe alle società c.d. «a struttura chiusa» (art. 2469, commi 1 e 2, c.c.) dalla lettura in chiave rigoristica di una norma volta in realtà a contenere i costi amministrativi, ove si consideri la costrizione dell'organo amministrativo a continue verifiche presso il Registro delle Imprese in ordine all'effettiva consistenza della compagine sociale nonché la necessità di avviare dispendiose liti giudiziali volte a far accertare il difetto dei presupposti per l'esercizio dei diritti sociali da parte di colui che avesse eventualmente acquistato le partecipazioni in violazione delle clausole di prelazione statutarie.

In realtà, secondo questo Ĝiudice, la facoltà di istituire in via volontaristica il libro-soci (della quale non si dubita salva la verifica della sua rilevanza «legale») non

giova a risolvere il problema che ci occupa giacché, a tutto voler concedere si pone rispetto ad esso in termini di questione giuridicamente dipendente.

Ebbene, non vi è alcuna fondata ragione di diritto positivo che possa indurre a dubitare della natura imperativa del primo comma dell'art. 2470 c.c.

Depone, in primo luogo, nel senso ritenuto il secco tenore letterale della norma, significativamente irrobustito dalla mancata previsione della salvezza della diversa volontà dell'autonomia privata, diversamente da quanto sovente prevede il sistema giuridico delle società.

Tanto basterebbe, dunque, per non autorizzare forzature esegetiche, in ossequio al principio «in claris non fit interpretatio" (art. 12 delle preleggi).

La conclusione rigorosa riceve, peraltro, conforto anche dall'esegesi sistematica della norma. All'interprete non può difatti sfuggire la sincronia della novella all'art. 2470 c.c. con l'abolizione dell'obbligatorietà del libro-soci (art. 16 D.L. 29.11.2008 n. 185, conv. in L. 28.1.2009 n. 2). Proprio per ciò il legislatore si è trovato tecnicamente costretto ad individuare altro e diverso atto cui conferire l'effetto pubblicitario dell'opponibilità alla società della cessione, non potendo più fare utile riferimento alla tradizionale iscrizione a libro-soci, oramai definitivamente venuta meno.

Si potrebbe, tuttavia, argomentare che una volta ammessa la reviviscenza volontaria del libro-soci nulla più osterebbe a che l'esercizio dei diritti sociali, fermo il previo deposito presso il Registro delle Imprese dell'atto di cessione, fosse statutariamente subordinato all'annotazione in quel libro.

La tesi esposta, peraltro, confligge con la teleologia della disciplina in esame. La ratio perseguita dalla Legge 2/2009 è, difatti, proprio quella di assicurare, anche (ma non solo) per intuibili finalità di ordine pubblico, la trasparenza dei passaggi delle partecipazioni sociali (si è parlato, non a caso, di «mutata concezione del mercato finanziario come luogo privilegiato di circolazione delle informazioni, nell'ambito del più ampio principio di trasparenza tra imprese»).

Ciò rende, allora, ineludibile l'abbandono di quei congegni interni alle società - di regola inaccessibili ai terzi (come accade con l'iscrizione a libro soci) - tramite i quali viene condizionata l'effettività dello status di socio.

Occorre, dunque, prendere atto, per quanto qui possa valere, della manifesta nullità ex art.1418, comma 1, c.c. della clausola denunciata dal Conservatore del Registro delle Imprese per manifesto contrasto con norma imperativa.

4) Alcuni spunti ricostruttivi incidentali: a) l'estraneità della nullità in esame all'art. 2479 ter c.c.; b) la tutela dell'effettività [delle] clausole di gradimento statutarie;

c) le conseguenze del diniego di iscrizione.

a) La nullità in esame - benché chiaramente nulla per oggetto illecito della deliberazione - appare, a parere di questo Giudice, insanabile in quanto non riconducibile al catalogo delle peculiari nullità di cui al comma terzo dell'art.2479 ter c.c. La conclusione si giustifica alla luce dell'esame del modus operandi dell'art. 2470 c.c.: la nor-

ma partecipa a pieno titolo del consueto sistema di eterointegrazione coattiva degli effetti del contratto (artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.) giacché produce, in via cogente e automatica, l'effetto «programmato» (ciò è a dire, per quanto qui interessa, la pubblicità erga omnes del trasferimento della partecipazione) col semplice verificarsi del presupposto legale del deposito dell'atto preso il Registro delle Imprese. Così delineato il sistema, mai può quindi rilevare, in senso ostativo, l'eventuale diversa volontà dell'autonomia privata espressa nello statuto della società, anche laddove sia decorso il termine triennale per l'impugnativa di nullità di cui al comma terzo dell'art. 2479 ter, giacché tale volontà sarà, per l'ordinamento generale, tamquam non esset. Del resto, gravissimo sarebbe il pregiudizio che soffrirebbe il cessionario delle partecipazioni laddove la nullità statutaria del tipo in esame fosse sanabile per decorrenza del termine triennale predetto, tutte le volte in cui la cessione dovesse perfezionarsi oltre quel termine, e magari a distanza di molti anni da esso. Ne consegue che ai sensi degli artt. 1421 e 1422 c.c., il cessionario, al pari di chiunque vi abbia interesse, potrà sempre far rilevare al Giudice detta nullità onde ottenere una pronuncia dichiarativa di immediata opponibilità della cessione alla società.

b) Sempre in via meramente incidentale si stima non condivisibile la preoccupazione del notaio resistente secondo cui, così ragionando, si esporrebbe la società al pericolo di grave vulnus per violazione delle clausole di gradimento statutarie. In realtà, altro è il tema dell'immediata opponibilità ope legis della cessione alla società, altro ancora quello del diritto all'esercizio dei diritti sociali sottesi allo status di socio. Ed è su questi che va posta l'attenzione giacché nulla impedisce alla società di negare - in via di autotutela e in ossequio al principio inadimplenti non est adimplendum - l'esercizio dei diritti sociali di accesso, di controllo e di voto del pretendente socio, facendo leva giuridica sull'inefficacia relativa della cessione per violazione delle norme interne sulla prelazione/gradimento. Salva, ovviamente, la facoltà del cessionario di reagire in giudizio nell'esercizio del diritto costituzionale di azione.

c) L'occasione consente, infine, di soffermare l'attenzione sulla fase dell'iscrizione dell'atto, in relazione ai possibili riflessi del suo diniego (non si ritiene condivisibile l'opinione di chi ritiene di poter dissolvere il deposito nell'iscrizione, trattandosi evidentemente di atti assai diversi sul piano temporale, della provenienza soggettiva e delle finalità perseguite). Occorre preliminarmente prendere atto della volontà del legislatore di ricollegare l'effetto pubblicitario della cessione non all'iscrizione bensì al precedente momento del deposito dell'atto. La disciplina ribadisce, così, ancora una volta, il principio, oramai radicato nel diritto processuale (e, più in generale nelle sequenze procedimentali affidate al concorso successivo della parte e dell'ufficio amministrativo cui l'istanza è proposta), della diretta rilevanza esterna del momento in cui la parte privata esaurisce i compiti d'impulso ad essa affidati dalla legge (si pensi al generale sdoppiamento del termine per le notificazioni; alla litispendenza del ricorso giudiziario di cui al novellato art. 39,

u.c., c.p.c). Se, dunque, non si dubita della retroattività (alla data del deposito) della positiva conclusione del procedimento di iscrizione, di contro ci si potrebbe interrogare sulle conseguenze del diniego e, in specie, se esso comporti il venir meno dell'effetto pubblicitario di cui all'art. 2193 c.c. e, a cascata, la caducazione retroattiva della legittimazione sociale del cessionario, con effetti magari invalidanti delle delibere medio tempore adottate con la sua partecipazione. In mancanza di norme particolari in tal senso, la risposta deve essere negativa. È vero, difatti, che la mancata iscrizione comporta, in linea generale, l'inopponibilità ai terzi dell'atto soggetto a tale adempimento pubblicitario; tuttavia, è proprio l'art. 2193 c.c. che, lungi dal fissare rigidamente tale esito, fa salva la facoltà di provare che i terzi - tra cui la società - avevano (o avrebbero potuto avere con la diligenza professionale all'uopo richiesta) conoscenza dell'atto, per l'effetto conseguente. Nella fattispecie, pertanto, essendovi stata l'annotazione pubblica del deposito dell'atto di cessione a fini di iscrizione ed essendo sempre certificabile tale circostanza mediante semplice visura camerale, nessun riflesso negativo alla pubblicità dell'atto potrà derivare dal rifiuto di iscrizione.

5) Sui poteri di controllo del Conservatore e del Giudice del Registro.

Premesso quanto sopra e ravvisata, così, la parziale illiceità della clausola denunciata, si pone a questo punto il problema dell'ambito dei poteri di controllo assegnati al Giudice del Registro delle Imprese.

Questo Giudice condivide l'opinione dominante in dottrina secondo cui i poteri del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese sono limitati *ex* art. 2436 comma 2 c.c. al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta.

La conclusione, del resto, appare saldamente ancorata al dettato degli artt. 2189, comma 2 c.c., e 11, comma 6, lett. a) - e), del D.P.R. 7.12.1995 n. 581, attuativo dell'art. 8 della L. 23.12.1993, n. 580.

Si avrà, così, un controllo limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell'atto (verifica della competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, etc.), con esclusione, almeno tendenziale, dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità contenutista dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al «tipo» giuridico di atto iscrivibile.

Nella fattispecie, ferme le già esposte considerazioni in ordine alla parziale illiceità contenutistica della modifica statutaria esaminata e alla pienezza del rimedio repressivo accordato dall'ordinamento al cessionario (tanto da far scemare l'esigenza di un controllo repressivo preventivo), non resta che prendere atto del soddisfacimento di tutti i ricordati requisiti di legittimità formale dell'atto che giustificano la conservazione dell'iscrizione dell'atto. (omissis).

La legittimazione dell'acquirente di quota di s.r.l. affidata al libro dei soci: autonomia statutaria e ruolo del registro delle imprese

di Giuseppe Alberto Rescio

Insieme alla recente abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l. l'efficacia della cessione di quota nei confronti della società, con la connessa possibilità di esercitare i diritti sociali, viene ricollegata al deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese dal nuovo testo dell'art. 2470, comma 1, c.c. Questa soluzione normativa è subito apparsa per diverse ragioni ricca di inconvenienti e, nella varietà delle situazioni concrete, ha finito per rivelarsi il più delle volte contraria a quelle esigenze di semplificazione e riduzione di costi che l'hanno ispirata. La prassi e i primi interpreti hanno allora ben valutato l'introduzione di apposita regolamentazione statutaria della fase di acquisto della legittimazione relativa alla quota oggetto di trasferimento, per lo più percorrendo la via del ricorso volontario al libro dei soci. La negativa valutazione che di tale ultima clausola ha dato il giudice del registro veronese su sollecitazione del locale conservatore offre lo spunto - oltre che per stigmatizzare l'inappropriata aspirazione di costoro ad esorbitare dalle competenze, limitate al controllo di regolarità formale degli atti soggetti ad iscrizione, a loro assegnate dalla legge per riflettere più a fondo sulla corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 2470, comma 1, c.c. specie in presenza di limitazioni statutarie alla circolazione della quota (prelazione, gradimento) e per esaminare gli argomenti favorevoli e contrari alla clausola in esame: la cui riconduzione, all'esito dell'analisi, alla categoria delle clausole autorizzate dall'art. 2469 c.c. - quale clausola che pone limiti all'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti di quota - ne assicura la totale liceità ed evidenzia la meritevolezza degli interessi con la stessa tutelati.

1. Il fatto

Una s.r.l., con delibera unanime ad opera di un'assemblea totalitaria, introduce nello statuto una clausola con la quale istituisce il libro dei soci attribuendo al medesimo sia la funzione di raccolta e reperimento dei dati dei soci per le comunicazioni con la società sia la funzione di strumento per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, nel senso che soltanto con l'iscrizione nel libro dei soci l'acquirente di una quota sociale può esercitare i diritti in essa inclusi. La delibera, e con essa la clausola che ne è oggetto, sono positivamente valutate dal notaio verbalizzante in sede di controllo di iscrivibilità ai sensi dell'art. 2436 c.c., cosicché questi chiede l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese competente. L'ufficio del registro, a cui la legge affida un mero controllo di regolarità formale e non anche il potere di discutere la validità delle clausole statutarie, provvede all'iscrizione; ma dopo qualche mese il conservatore chiede al giudice del registro «l'iscrizione della cancellazione parziale della clausola statutaria...come modificadall'assemblea totalitaria straordinaria 26.3.2009» con un «ricorso ex art. 2190 c.c.» motivato dalla asserita «illiceità della clausola...per contrasto con il precetto inderogabile di cui all'art. 2470, comma 1, c.c.». Il giudice del registro respinge il ricorso presentato, ravvisando il «soddisfacimento di tutti i...requisiti di legittimità formale dell'atto che giustificano la conservazione dell'iscrizione dell'atto», ma fa precedere le riportate due righe finali da quattro pagine nelle quali affronta il problema nel merito, affermando la «manifesta nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. della clausola denunciata dal Conservatore del Registro delle Imprese per manifesto contrasto con norma imperativa».

2. Limiti alla competenza del conservatore e del giudice del registro delle imprese

Il problema preliminare che la vicenda solleva consiste nella legittimità di un ricorso del conservatore del registro delle imprese perché venga iscritta la cancellazione di una clausola statutaria in ipotesi nulla.

In primo luogo va osservato che l'invocazione dell'art. 2190 c.c. a supporto del ricorso è errata: l'art. 2190 c.c. disciplina l'iscrizione d'ufficio, la quale a sua volta presuppone un'iscrizione obbligatoria mancante. Il procedimento in discorso mira invece alla cancellazione d'ufficio di una iscrizione che si afferma essere indebitamente avvenuta, ed allora la disposizione pertinente è l'art. 2191 c.c. (1).

In secondo luogo va detto che la questione non

Nota:

⁽¹⁾ All'art. 2190 c.c. si fa ricorso anche in caso di «soppressione dal registro di un'iscrizione regolare ed efficace a causa del sopravvenire di un fatto estintivo della situazione iscritta» (E. Bocchini, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999, 298): ma la pretesa nullità della clausola approvata dalla delibera iscritta, che già tale doveva essere al momento dell'iscrizione, non è certo un fatto estintivo sopravvenuto.

sembra avere precedenti: mai prima d'ora il conservatore di un registro delle imprese ha preteso di valutare la liceità delle clausole contenute in atti costitutivi e statuti di società di capitali già iscritte. Molto espliciti sono gli artt. 2330 e 2436 c.c. nell'attribuire quella valutazione, nell'ambito del controllo preventivo di iscrivibilità, al notaio e, per il solo caso di rifiuto del notaio di iscrizione di una delibera modificativa dello statuto, al giudice su richiesta della società interessata. Per contro all'ufficio del registro delle imprese spetta, in sede di iscrizione, un semplice controllo di regolarità formale della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione, nel senso che questi deve verificare la presenza dell'atto da iscrivere e degli eventuali ulteriori documenti di cui si esige il deposito o l'allegazione alla domanda di iscrizione, nonché la corrispondenza formale del loro contenuto rispetto a quelli di cui la legge prescrive l'iscrizione, il deposito o l'allegazione alla domanda (2).

Questa limitazione al controllo di regolarità formale ante iscrizione si traduce in analoga limitazione nella cancellazione di un'iscrizione effettuara. Se una clausola invalida è contenuta sin dall'inizio in un atto costitutivo/statuto di società già iscritta o viene successivamente introdotta con deliberazione di modifica statutaria debitamente iscritta, se ne può affermare la nullità soltanto in sede contenziosa a seguito di azione a ciò diretta o mirante ad invocare la tutela di diritti in relazione alla quale la nullità della clausola rivesta un ruolo strumentale; in tale ultimo caso la nullità può anche essere dichiarata d'ufficio ed indipendentemente dalla eventuale prescrizione dell'azione di impugnazione della delibera che quella clausola illecita avesse introdotto (3). Viceversa, nessun potere di stimolo ad una pronuncia di nullità da parte del giudice del registro può provenire dal conservatore del registro delle imprese. Questi, come non ha la possibilità giuridica di negare l'iscrizione della delibera di modifica statutaria contestandone l'illiceità dell'oggetto per avere essa introdotto una clausola reputata nulla, non può (in un modo che sarebbe contraddittorio ed antieconomico) vedersi riconosciuto un potere di valutazione delle singole clausole solo ad iscrizione eseguita mediante ricorso al procedimento della cancellazione d'ufficio. Invero coerenza sistematica vuole che la cancellazione d'ufficio sia praticabile nella mera eventualità che l'iscrizione sia stata eseguita nel difetto di quelle condizioni di regolarità formale che l'ufficio è chiamato a verificare prima di concedere l'iscrizione (4).

In terzo luogo va fatto presente che si possono

cancellare ex art. 2191 c.c. iscrizioni indebitamente eseguite, non già clausole - di cui si sostenga la nullità - presenti in statuti depositati nel registro delle imprese. Nel caso specifico l'iscrizione ha ad oggetto la delibera assembleare di modifica statutaria, e soltanto tale iscrizione avrebbe potuto essere cancellata, non certo per la supposta invalidità della delibera, bensì ove non vi fossero state le condizioni formali per la sua iscrizione.

Di tutto ciò, e della conseguente carenza di legittimazione alla base del ricorso presentato dal conservatore dell'ufficio del registro, il giudice veronese mostra di essere ben consapevole, come si ricava dal rigetto del ricorso. Meno consapevole parrebbe quel giudice dei limiti connessi alle proprie funzioni di giudice del registro (5), con il pretendere di dichiarare nulla la clausola, per un verso, senza che sia stata esercitata alcuna azione di nullità da soggetto legittimato (in quanto portatore del richiesto interesse ad agire) con rispetto del principio del contraddittorio nella prescritta sede, e, per altro verso, senza che la dichiarazione di nullità abbia giocato alcun ruolo in ordine alla decisione sul ricorso, respinto nonostante l'adesione alla tesi ivi sostenuta sulla invalidità della clausola. L'art. 1421 c.c., in definitiva, è stato violato sotto ogni profilo (6).

Note:

(2) Cfr., tra i tanti e i più recenti, C. Ibba, La pubblicità delle imprese, Padova, 2006, 51 ss.; V. Donativi, La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie, Milano, 2006, 134 ss. e 150 ss.; A.A. Rinaldi, Le modificazioni dello statuto delle società di capitali: iscrizione e pubblicazione, Napoli, 2009, 171 ss. e 260 ss.; Trib. Padova, 16 febbraio 2007, in questa Rivista, 2008, 327, con commento di P. Casali.

(3) Cfr. la massima n. 13 elaborata dalla Commissione per i Principi Uniformi in tema di Società e approvata dal Consiglio Notarile di Milano in data 18 marzo 2004, pubblicata con la relativa motivazione in Consiglio Notarile di Milano, *Massime notarili in materia societaria*, 3^ ed., Milano, 2007, 74 ss.

(4) In generale, nel senso che i poteri dell'ufficio del registro delle imprese nella cancellazione di un'iscrizione non possano essere maggiori di quelli riconosciutigli per la esecuzione o il rifiuto dell'iscrizione stessa, cfr. A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Torino, 2001, 36 ss.; C. Ibba, La cancellazione d'ufficio, in G. Marasà, C. Ibba, Il registro delle imprese, Torino, 1997, 199 ss.

(5) E v. Trib. Padova, 16 febbraio 2007, cit., dove si rileva come «al Conservatore, prima, ed al Giudice del Registro delle imprese, poi, competa la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale». Nel senso che «paiono senz'altro inammissibili interventi "correttivi" [da parte del giudice del registro] del contenuto negoziale degli atti iscritti», C. Ibba, op. ult. cit., 207. Sulle limitate competenze del giudice del registro cfr. anche E. Bocchini, op. cit., 133.

(6) In argomento cfr., anche per riferimenti, F. Di Marzio, La nullità del contratto, 2^ ed., Padova, 2008, 994 ss.

3. La clausola istitutiva del libro dei soci con funzione attributiva della legittimazione: gli argomenti contrari

Una volta chiarito che per le ragioni sopra esposte il giudizio negativo espresso dal giudice del registro non ha valore diverso da quello di una rispettabile opinione liberamente manifestata dal suo autore, merita dedicare qualche attenzione al problema dell'ammissibilità di una clausola statutaria che ricolleghi l'efficacia verso la società della cessione di una quota di s.r.l. all'iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto dopo le modifiche apportate all'art. 2470 e ad altre disposizioni del codice civile dall'art. 16, comma 12 quater, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2. E ciò anche perché l'ammissibilità di una tale clausola, sostenuta dai primi commentatori (7), è stata contestata da uno studioso della materia (8) con argomenti che è doveroso analizzare unitamente a quelli adoperati nel provvedimento che si commenta.

Inizialmente è bene precisare che, comunque redatta, la clausola statutaria in esame non può (né intende) attribuire efficacia legittimante all'iscrizione nel libro dei soci in difetto del previo deposito dell'atto di cessione di quota nel registro delle imprese. Quand'anche ciò non fosse esplicitato, detto deposito rappresenterebbe pur sempre un presupposto ineludibile per l'efficacia della cessione verso la società: sotto questo profilo l'art. 2470, comma 1, c.c. contiene una indiscussa norma inderogabile, come tale riconosciuta da tutti i commentatori. D'altra parte, l'eventualità descritta - e cioè che la clausola statutaria condizionante l'efficacia all'iscrizione nel libro dei soci taccia del previo deposito dell'atto nel registro delle imprese - non nuoce di per sé alla validità della clausola, poiché essa deve essere interpretata alla stregua del principio codificato nell'art. 1367 c.c., e quindi nel modo in cui può raggiungere l'effetto voluto (iscrizione a libro soci soltanto previo deposito) anziché in quello in cui non potrebbe ottenerlo (iscrizione a libro soci prima del, o a prescindere dal, deposito). Comunque, dalla lettura del provvedimento che si annota si ricava che la valutazione negativa della clausola sottoposta all'attenzione del giudice del registro veronese non dipende dal non avere essa esplicitato la necessità del deposito, ma dall'aver differito l'acquisto della legittimazione alla successiva iscrizione nel libro dei soci.

Secondo il provvedimento che si annota, tale differimento non sarebbe consentito per ragioni legate in primo luogo alla lettera dell'art. 2470 c.c. e in secondo luogo alla ratio perseguita dalla legge 2/2009. Alla lettera della legge si richiama anche l'autore che si è pronunciato criticamente al riguardo, però corroborando l'argomento letterale con alcune deduzioni di sistema - «la natura imperativa delle disposizioni che disciplinano l'opponibilità dei fatti giuridici» e «il principio di tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese» - e con osservazioni «sul piano dell'opportunità» (il ritorno del libro dei soci sarebbe una «difesa di retroguardia», contraria allo «spirito dei tempi», e riproporrebbe i problemi già esistenti nel vecchio sistema dipendenti dalla «doppia fonte di conoscenza della compagine sociale») (9).

4. L'argomento letterale: critica

Il primo argomento contrario viene tratto dalla lettera dell'art. 2470, comma 1, c.c., in quanto vi si trova scritto che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma» (dove si prescrive il deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese): in effetti la lettera della legge non sembra lasciar spazio a casi in cui l'effetto del trasferimento di quota verso la società non si verifichi (ancora) nonostante l'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento.

Eppure non è così. Non è difficile menzionare casi nei quali sia per effetto di clausole contenute nell'atto di trasferimento sia per effetto di clausole contenute nello statuto, tutte clausole espressamente consentite dalla legge, l'effetto del trasferimento verso la società non si produce sin dal momento del deposito dell'atto traslativo, bensì da un momento successivo. Tra le clausole contenute nell'at-

Note:

(7) Per un'argomentata presa di posizione in senso favorevole cfr. la massima n. 115 elaborata dalla Commissione per i Principi Uniformi in tema di Società e approvata dal Consiglio Notarile di Milano in data 10 marzo 2009, pubblicata con la relativa motivazione in www.scuoladinotariatodellalombardia.org; F.G. Nardone, A. Ruotolo, La soppressione del libro soci, Studio n. 71-2009/l approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 13 marzo 2009 e pubblicato in Consiglio nazionale del notariato, Studio e materiali, 2/2009, 688 ss.; G. Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., in questa Rivista, 2009, 434 ss.; nonché, se bene intendo, V. Salafia, nel commento al D.L. 185/2008, convertito in I. 2/2009, pubblicato in questa Rivista, 2009, 330, e Circolare Assonime n. 21/2009, in Riv. soc., 2009, 877 ss., la quale tuttavia esorta a «valutare l'effettiva utilità dell'istituzione di un libro soci facoltativo».

(8) V. Meli, Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote, in Riv. not., 2009, 984 ss.

(9) V. Meli, op. cit., 985.

to depositato si pensi a quelle che stabiliscono termini iniziali e condizioni sospensive, le quali differiscano l'effetto del trasferimento al realizzarsi di un evento futuro, rispettivamente certo e incerto, in ipotesi non ancora verificatosi al momento del deposito (10). Tra le clausole contenute nello statuto vengono in immediata evidenza quelle che pongono limiti al trasferimento delle quote, come le clausole di prelazione e di gradimento: tali clausole, anche quando non lo prevedano espressamente, escludono che l'atto di trasferimento, pur debitamente depositato, possa da quel momento avere effetti nei confronti della società non solo quando la clausola non sia stata rispettata (nel qual caso quegli effetti non si produrranno mai), ma anche quando gli organi competenti non abbiano avuto l'opportunità di controllarne il rispetto prima del deposito dell'atto nel registro delle imprese (11).

Conviene soffermarsi sull'ultima ipotesi ricordata per meglio comprenderne la rilevanza in ordine alla questione in esame. Si ipotizzi che in presenza di una ordinaria clausola di prelazione che obblighi ciascun socio cedente a offrire agli altri soci la quota in cessione, inviata l'offerta, nessuno dei soci dichiari di voler esercitare il diritto di prelazione nel termine stabilito dallo statuto: l'atto di cessione viene perfezionato e depositato nel registro delle imprese. Si ipotizzi ancora che, senza che nessuno abbia di ciò avvertito l'amministratore unico, non socio, qualche giorno dopo si debba tenere un'assemblea nella quale non tutti i soci siano presenti, ma il cessionario pretenda di esercitare il diritto di intervento e di voto senza che sia possibile dimostrare seduta stante all'amministratore unico, cui in qualità di presidente dell'assemblea competa il controllo della legittimazione degli intervenuti e del peso del loro voto, che la clausola di prelazione sia stata osservata o violata (12). Deve escludersi che in casi del genere il cessionario possa pretendere di esercitare i diritti sociali: quand'anche non venga espressamente precisato nello statuto, la semplice posizione di una clausola limitativa del trasferimento della partecipazione sociale implica che tale trasferimento non potrà avere effetti nei confronti della società prima che sia stata data la possibilità, agli organi e alle figure societarie competenti, di verificare il rispetto delle regole sul trasferimento ai fini dell'esercizio dei diritti di quota. Ciò equivale a dire che, nonostante il rispetto della clausola e il deposito dell'atto nel registro delle imprese, la legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali - nel che si traduce l'efficacia della cessione verso la società decorre soltanto da quando l'osservanza della clausola sarà concretamente verificabile ed effettivamente verificata (13).

Note:

(10) Non avrebbe pregio replicare che queste clausole differiscono l'intera efficacia del trasferimento, anche quella tra le parti: senza entrare in merito alla questione dell'ammissibilità di una voluta selezione degli effetti differiti/condizionati, i casi ricordati rimangono a dimostrare che vi sono eventualità, dipendenti dall'esercizio dell'autonomia privata, nelle quali l'art. 2470, comma 1, c.c. indiscutibilmente non può «funzionare alla lettera»; e ciò dovrebbe portare a dubitare di tesi che dall'attribuzione di un valore assoluto a quella lettera deducono restrizioni all'esercizio dell'autonomia privata. Ancor meno rilevante sarebbe l'obiezione che la naturale retroattività della condizione sospensiva riporterebbe l'efficacia del trasferimento verso la società al momento del deposito: basti notare che la retroattività, mancante nel termine iniziale, potrebbe essere volontariamente esclusa anche nell'atto condizionato e che in ogni caso, quand'anche essa fosse mantenuta, non potrebbe legittimare l'acquirente ad esercitare il diritto di voto in assemblea (dopo il deposito dell'atto nel registro delle imprese, ma) prima del verificarsi dell'evento dedotto in condizione.

(11) È infatti pacifico che l'organo amministrativo conservi «il potere e il dovere di verificare il rispetto delle condizioni statutarie previste per la cessione della quota, nonché quello di impedire all'acquirente l'esercizio di tutte le prerogative sociali che conseguono all'esercizio della legittimazione nel caso in cui le stesse siano state violate» (Circolare Assonime n. 21/2009, cit., 875)

(12) Il problema non può eludersi invocando il controllo già effettuato dal notaio nel ricevere l'atto di cessione di quote, e ciò per più ragioni: dopo l'art. 36, comma 1 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in I. 6 agosto 2008, n. 133, un atto notarile potrebbe mancare, in quanto sostituito da un atto sottoscritto con firma digitale, almeno secondo una delle interpretazioni astrattamente sostenibili (nel qual senso cfr. V. Donativi, Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative, in questa Rivista, 2009, 415 ss.; C. Sandei, L'atto informatico di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l.: addio certezza, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 406 ss.; Circolare Assonime n. 21/2009, cit., 874), come si può riscontrare nella prassi nonostante la posizione prevalentemente contraria della dottrina e della giurisprudenza sinora edite (cfr. V. De Stasio, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti, Milano, 2008, 17 ss. e 284 ss., testo e nt. 65; E. Maccarone - G. Petrelli, Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del D.L. n. 112 del 2008, in Not., 2008, 533 ss.; P. Spada. Una «postilla» in tema di cessione di quote con firma digitale, in Not., 2009, 538 ss.; E. Bocchini, Trasferimenti di quote di s.r.l.: «deposito» o «iscrizione» nel registro delle imprese? Il problema delle sanzioni, in questa Rivista, 2009, 541 ss.; Trib. Vicenza, 21 aprile 2009, in questa Rivista, 2009, 738, con commento adesivo di V. Salafia); la cessione potrebbe ben essere ricevuta dal notaio sulla base della semplice dichiarazione delle parti che la clausola statutaria è stata rispettata e che nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione, e tale dichiarazione potrebbe essere, anche in buona fede, non veritiera (cfr. anche V. Meli, op. cit., 982 ss.; Circolare Assonime n. 21/2009, cit., 873); il controllo del notaio, in ogni caso, non può sostituire il controllo che la legge o lo statuto affidano direttamente ai competenti organi e figure societarie (v., con particolare nettezza, V. De Stasio, op. cit., 249 ss.).

(13) Come riconosce anche V. Meli, *op. cit.*, 991 (da cui sono tratti i passi virgolettati infra citati), nell'invocare la recente riforma tedesca (legge 23 ottobre 2008, denominata per acronimo *MoMiG*, entrata in vigore il 1 novembre 2008) che nella materia che qui interessa conferisce rilevanza alle risultanze del registro

Le Società 12/2009 1503

Né si può sostenere che la situazione descritta porti ad una sorta di sospensione della legittimazione acquisita con l'efficacia verso la società già prodottasi grazie al deposito dell'atto nel registro delle imprese. Se così fosse, si arriverebbe all'assurdo risultato che per la quota in oggetto nessuno può al momento esercitare i diritti sociali: non il cessionario, perché non è ancora possibile verificare la conformità del suo acquisto alle regole organizzative statutarie; non il cedente, perché con l'efficacia prodotta dal deposito dell'atto nel registro delle imprese egli è fuori dalla società ed ha perduto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Ergo, le decisioni dei soci rischierebbero in questa fase una paralisi o, se fossero ciononostante adottate con il voto favorevole determinante di uno dei due (cessionario o cedente), potrebbero essere impugnate ai sensi dell'art. 2479 c.c. (14).

Ne esce così confermata la conclusione sopra esposta per la quale, malgrado il deposito dell'atto nel registro delle imprese, l'efficacia verso la società non si produce - e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali rimane in capo al cedente - finché gli organi/figure societari competenti in base alla clausola statutaria limitativa del trasferimento (ovvero, in difetto, gli organi/figure competenti per legge in relazione al singolo diritto del cui esercizio si tratta) non abbiano avuto la possibilità di verificare il rispetto delle regole sul trasferimento: e ciò indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale verifica. Da qui all'ammissibilità di una clausola che costringa l'organo amministrativo ad esternare l'esito positivo della compiuta verifica con l'iscrizione nel libro dei soci il passo sembra assai breve e del tutto naturale.

In ogni caso, quanto precede dovrebbe aver chiarito che non si può dedurre dalla lettera dell'art. 2470, comma 1, c.c. l'inderogabilità (non già della semplice posteriorità dell'efficacia del trasferimento verso la società rispetto al deposito dell'atto traslativo nel registro delle imprese, bensì) della decorrenza dell'efficacia dell'atto verso la società a partire dal deposito dell'atto stesso: le fattispecie sopra esposte dimostrano come siano ammesse scelte dell'autonomia privata, consentite da altre norme dell'ordinamento, che - provocando un differimento dell'efficacia del trasferimento verso la società rispetto a quel deposito - comportano altrettanto lecite deroghe a quanto letteralmente disposto dalla norma. In altre parole l'interpretazione sistematica, imponendo il coordinamento di questa con altre norme del sistema (prima fra tutte: l'art. 2469 c.c.), smentisce l'affermazione di assoluta inderogabilità

della decorrenza dell'efficacia dal deposito, costringendo ad accettare l'idea che inderogabile sia la sola anteriorità del deposito rispetto all'efficacia, ferma l'opportunità per l'autonomia privata di fissarne la decorrenza da qualsiasi momento successivo.

Ciò, del resto, spiega perché nel vigente art. 2470, comma 7, c.c. gli amministratori debbano de-

Note:

(segue nota 13)

delle imprese, non diversamente accade quando in presenza di una clausola di gradimento l'atto traslativo venga depositato nel registro delle imprese prima che il gradimento sia stato concesso o negato: l'autore si richiama al concetto - familiare ai giuristi tedeschi pre-riforma - di «inefficacia pendente», alla cui luce, «pur iscritto che sia nella Gesellschafterliste, l'acquirente di quote, finché non abbia ricevuto il gradimento, non potrà esercitare i diritti sociali». In realtà il confronto con il sistema tedesco dovrebbe stimolare una diversa riflessione. Il § 40, Abs. 1, MoMiG ricollega la legittimazione dell'acquirente di quota alla pubblicità nel registro di commercio di una lista dei soci (Gesellschafterliste) redatta senza indugio dagli amministratori della società dopo l'efficacia (nach Wirksamwerden) del cambiamento della persona dei soci o dell'ammontare della loro partecipazione sulla base delle comunicazioni scritte (Mitteilung) e delle prove (Nachweis) a loro presentate (cfr., sul punto, D. Mayer, Aufwertung der Gesellschafterliste durch das MoMIG - Fluch oder Segen?, in ZIP-Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2009, 1038 ss.; T. Wachter, Unternehmensnachfolge bei der GmbH und GmbH & Co. KG, in Der Betrieb, 2009, 160 ss.): ne deriva che un acquirente non gradito non si troverà mai inserito dagli amministratori nella lista iscritta nel registro di commercio. La prospettiva appare, dunque, giustamente rovesciata rispetto alla situazione creatasi con la novella italiana: nel sistema tedesco non sono gli amministratori a dover assumere notizie dal registro delle imprese su un trasferimento di quote a loro non comunicato la cui conformità alle regole legali e statutarie è tutta da verificare, ma è il registro delle imprese e, per il suo tramite, i terzi ad assumere notizie dagli amministratori i quali, prima di presentare la lista e così aggiornare le risultanze del registro, devono aver ricevuto ogni informazione ed evidenza necessaria per espletare e positivamente concludere le relative verifiche. Ciò, sul piano degli argomenti ricavabili dalla comparazione, supporta le posizioni interpretative che nel nostro sistema facciano precedere l'acquisto della legittimazione all'espletamento, con esito positivo, dei controlli spettanti all'organo amministrativo: posto che un'improvvida scelta legislativa ha capovolto la sequenza naturale (prima si controlla, poi - se l'esito è positivo - si rende pubblico e si acquista la legittimazione) e che perciò l'inganno dei terzi è sempre possibile (in quanto si rende pubblico un trasferimento prima di essere sicuri che lo stesso possa avere effetti nei confronti della società), almeno si salvi il salvabile: prima si rende pubblico, poi si controlla e - se l'esito è positivo - allora si acquista la legittimazione:

(14) Per analoga ragione non potrebbe suggerirsi la via pragmatica di consentire il contemporaneo intervento e voto sia del cedente sia del cessionario, con l'idea di «tener buono» alla fine il voto dato da chi risultasse legittimato dopo aver compiuto le verifiche necessarie: a parte che non risulta conforme ai principi né la doppia legittimazione all'intervento e al voto per una medesima quota né l'accertamento della predetta legittimazione in una fase successiva - invece che anteriore - allo svolgimento dei lavori assembleari, non si saprebbe come gestire l'eventualità di una divergenza nel voto tra i due protagonisti ove tale voto fosse determinante: come potrebbe in assemblea e nel relativo verbale darsi conto dell'adozione o non adozione delle relative delibere? E fino a quando l'incertezza sarebbe tollerabile?

positare nel registro delle imprese la dichiarazione di unipersonalità o di ricostituzione della pluralità dei soci entro trenta giorni «dall'avvenuta variazione della compagine sociale», e non già (in ogni caso) dal deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese. Se nei confronti della società l'atto di trasferimento avesse sempre efficacia dal suo deposito nel registro delle imprese, anche per gli amministratori - che agiscono in base al rapporto organico che li lega alla società - da tale momento dovrebbe sempre decorrere il termine per le dichiarazioni connesse con l'unipersonalità conseguita o perduta. Ma allora non si capirebbe la ragione della scelta terminologica (variazione della compagine sociale) al posto del diretto e più chiaro riferimento al deposito dell'atto presso il registro delle imprese: scelta terminologica che risulta invece perfettamente comprensibile ove si prenda atto della possibile non coincidenza tra l'esecuzione di tale deposito e la produzione degli effetti dell'atto nei confronti della società, a cui si ricollega il dies a quo per l'adempimento citato (15).

5. L'interpretazione sistematica: riconduzione della clausola alla fattispecie di cui all'art. 2469 c.c. e relative conseguenze

Si prenda ora in esame la clausola che differisce l'efficacia verso la società del trasferimento di quota ad apposita annotazione dell'atto traslativo, debitamente depositato nel registro delle imprese, nel libro dei soci facoltativamente istituito (16): ci si potrebbe chiedere alla luce di quale principio o norma può sostenersi che si tratti di un'altra lecita esplicazione dell'autonomia privata idonea a ridimensionare l'apparente portata letterale dell'art. 2470, comma 1, c.c. La risposta può essere data, sempre ragionando in via sistematica, tanto sul piano dei principi (venendo in evidenza l'autonomia statutaria) quanto sul piano delle norme (con particolare riferimento all'art. 2469 c.c.).

Sul piano dei principi si può in primo luogo notare che la centralità del rapporto contrattuale tra i soci nella s.r.l., esaltata dalla riforma del diritto societario, ha conferito uno spazio all'autonomia statutaria ben più ampio di quello definito dalle disposizioni normative che espressamente ammettono la loro derogabilità, sicché suona davvero anacronistico il tentativo di ricavare un argomento o una conferma a favore della tesi sostenuta dal provvedimento veronese dall'osservazione che l'art. 2470. comma 1, c.c. non fa salva una diversa volontà degli interessati (17).

Si può poi continuare con il notare che una siffatta clausola - nel mentre soddisfa la meritevole esigenza dei soci di fissare le regole ritenute più congrue ai propri interessi per l'entrata e l'uscita dal gruppo, per verificare il rispetto di quelle regole e per meglio monitorare le variazioni della compagine sociale - non compromette alcun interesse generale e/o di terzi: se per chi è già socio il problema non ha alcuna ragion d'essere, per il terzo che aspira a divenire socio l'interesse è soddisfatto dalla conoscibilità, assicurata dalla pubblicità dello statuto nel registro delle imprese, delle regole organizzative ivi dedicate all'entrata nel gruppo e al conseguente esercizio dei diritti sociali. Né viene in considerazione alcun interesse generale all'immediato (rispetto al deposito dell'atto traslativo) riconoscimento della legittimazione al socio entrante. Non ci si dimentichi che si sta ragionando con riferimento ad un tipo sociale (la s.r.l.) che non soltanto non può fare ricorso al mercato del capitale di rischio (18), ma che addirittura protegge l'interesse alla chiusura totale (salvo il diritto di exit di chi è già socio): in-

Note:

(15) Conf., in motivazione, la citata massima n. 115 della Commissione societaria presso il Consiglio Notarile di Milano. Per la stessa ragione esposta nel testo deve, invece, escludersi che il termine decorra dalla data dell'atto di trasferimento, come ipotizzano (pur ravvisandone l'irragionevolezza) F.G. Nardone, A. Ruotolo, op. cit., 687, o - indipendentemente da quando si producano gli effetti del trasferimento nei confronti della società dall'iscrizione dell'atto traslativo nel registro delle imprese, come propongono con differenti argomentazioni G. Petrelli, op. cit., 434, e V. Meli, op. cit., 980.

(16) Che il libro dei soci, come qualsiasi altro libro o scrittura della società, possa essere volontariamente tenuto è ammesso anche dal provvedimento che si annota.

(17) Si sprecano gli esempi di norme in tema di s.r.l. da molti ritenute in tutto o in parte derogabili nonostante il difetto di una espressa previsione al riguardo: cfr., ad esempio, gli artt. 2468, comma 3 (diritti particolari in settori diversi dall'amministrazione e dagli utili), e 2475 bis, comma 1 (esclusione di alcuni amministratori dal potere di rappresentanza generale), c.c. Sul corretto atteggiamento dell'interprete di fronte alla norma di s.r.l. che non esplicita la sua derogabilità si rinvia a F. D'Alessandro, «La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata». Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in Riv. soc., 2003, 34 ss.; G. Zanarone, Introduzione alla nuova società a responsabilita limitata, in Riv. soc., 2003, 84 ss.; C. Ibba, I limiti dell'autonomia statutaria (note preliminari), in La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno e A. Serra, Milano, 2004, 45 ss.; G.A. Rescio, La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e le decisioni dei soci, in La riforma del diritto societario a cura di N. Di Cagno, Bari, 2004, 168 ss.; O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, Padova, 2007, 34 ss.

(13) Ammesso e non concesso che in questi attri tipi sociali (società azionarie) si debba sempre proteggere l'investitore da acquisti «incauti» (nel senso di effettuati senza controllo delle regolo organizzative di origine staturaria che condizionano l'esercizio dei diritti nociali).

somma, se si può legittimamente escludere *in toto* con apposite clausole statutarie (di intrasferibilità o di mero gradimento) la possibilità di far valere i diritti inerenti alla quota acquistata, come può ritenersi inammissibile la esclusione momentanea (sino all'iscrizione a libro soci) di quella possibilità?

Leggendo quanto scrive chi sostiene la tesi qui criticata, si ha l'impressione che la clausola che rimanda l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro dei soci venga situata su un piano totalmente diverso rispetto alle clausole limitative della circolazione della partecipazione sociale, sì da far pensare che dalla disciplina di queste ultime non si possa trarre alcun argomento sul tema in oggetto. Si è infatti scritto: «la società ha certamente la massima autonomia nella definizione delle condizioni per il trasferimento delle proprie quote, fino a poterlo vietare del tutto, ma, una volta poste tali regole, non può certo incidere sui meccanismi formali di riconoscimento dell'acquirente quale socio» (19). Se non si intende male, ciò equivale a sostenere che con clausola statutaria si può incidere sulla circolazione e sull'acquisto della titolarità della quota, mentre non si può incidere sulla circolazione e sull'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali: una volta che la titolarità della quota sia trasferita in conformità alle regole legali o statutarie, soltanto la legge può stabilire i «meccanismi formali» (i presupposti) a cui si ricollega il «riconoscimento dell'acquirente come socio» (l'acquisto della legittimazione).

Orbene, che i «meccanismi formali» stabiliti dalla legge - come l'atto di cessione e la sua forma, da un lato, e il deposito del medesimo atto nel registro delle imprese, dall'altro - non possano essere accantonati è vero; ma da dove si tragga il convincimento che, fermi questi, non sia possibile aggiungerne altri, non è chiaro. L'art. 2469 c.c. riconosce l'ammissibilità di clausole statutarie che pongono limiti o impedimenti assoluti alla circolazione della quota sociale, e, nel disporre ciò, non distingue tra limiti posti alla circolazione, e quindi all'acquisto, della titolarità (della quota) e limiti posti alla circolazione, e quindi all'acquisto, della legittimazione (all'esercizio dei diritti di quota): nel silenzio e nel difetto di particolari ragioni ostative entrambe le tipologie di clausole devono considerarsi lecite, ed è un problema di redazione/interpretazione della singola clausola definire dove essa incide (20). Anzi, si riconosce abitualmente che le clausole limitative della circolazione della partecipazione sociale diffuse nella prassi svolgono i loro effetti sul piano della legittimazione, non già su quello della titolarità. Ne è

conferma lo stesso provvedimento veronese qui commentato quando ricorda «l'inefficacia relativa della cessione per violazione delle norme interne sulla prelazione/gradimento»: l'affermata «inefficacia relativa» presuppone che la clausola non impedisca il trasferimento della titolarità della quota in capo all'acquirente (sia nei suoi rapporti con il cedente sia nei rapporti con altri aventi diritto in conflitto), bensì impedisca che l'acquirente possa avvalersi di tale acquisto nei confronti della società, esercitando i relativi diritti sociali. In breve, ciò significa che - nonostante la ricorrenza dei «meccanismi formali» e l'avvenuto trasferimento della titolarità - la legittimazione non passa all'acquirente, rimanendo in capo al cedente (21).

Da qui la deduzione finale. La clausola che, nel trasferimento della quota, subordina l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro dei soci facoltativamente tenuto dalla società, va qualificata come clausola limitativa della circolazione della quota ai sensi dell'art. 2469 c.c., sub specie di clausola limitativa dell'acquisto della legittimazione relativa alla quota oggetto di trasferimento. Con tale clausola, infatti, l'acquisto della legittimazione viene limitato sul piano temporale e sul piano (per così dire) comportamentale: sotto il primo profilo l'acquisto viene posticipato rispetto al momento in cui per

Note:

(19) V. Meli, op. cit., 985.

(20) Si potrebbe sostenere, ad esempio, che l'agire della clausola sul piano della titolarità è maggiormente funzionale agli interessi perseguiti con l'assoluto divieto statutario di alienazione, con conseguente inefficacia del trasferimento anche inter partes e coerente concessione del diritto di recesso al socio «imprigionato» (così M.C. Lupacchino, Il divieto statutario di alienazione delle partecipazioni azionarie, tesi per il Dottorato di Ricerca in Diritto Civile «Persona e Mercato» presso l'Università di Urbino, anno accademico 2006-2007, cap. II, § 4.2; v. anche Cass. 13 maggio 2005, n. 19203, in questa Rivista, 2006, 992, con commento di A.A. Rinaldi; prospetta tale soluzione, ma propende per l'efficacia del contratto tra le parti in ogni caso, D. Galletti, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006, sub art. 2469 c.c., 164); mentre l'agire sul piano della legittimazione parrebbe più congruo in ipotesi di semplice limite statutario ad un'alienazione consentita, con conseguente rilevanza del limite nei soli confronti (del gruppo) dei soci (v. tuttavia le considerazioni concernenti l'incidenza della clausola di gradimento sui rapporti tra cedente e cessionario di A. Dentamaro, in Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, sub art. 2355 bis c.c., 397 ss.).

(21) Cfr., in generale, G. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 6^ ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2008, 244 ss.; in tema di s.r.l., tra i tanti, M. Maltoni, La partecipazione sociale, in C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2003, 176 ss.; P. Rainelli, Il trasferimento della partecipazione, in Le nuove s.r.l., opera diretta da M. Sarale, Bologna, 2008, 312 ss.

legge si sarebbe verificato; sotto il secondo profilo esso richiede l'osservanza di comportamenti ulteriori (rispetto a quelli di legge) tanto da parte degli interessati, chiamati a dare agli organi sociali competenti idonea prova del rispetto delle pertinenti regole legali e statutarie sul trasferimento della partecipazione, quanto da parte dell'organo amministrativo, chiamato a concludere con un proprio atto di ufficiale evidenza - l'iscrizione nel libro dei soci - il procedimento di verifica del rispetto di quelle regole.

In quanto perfettamente riconducibile nell'ambito delle clausole ammesse dall'art. 2469 c.c., detta clausola è sempre pienamente lecita: sia che serva di supporto ad altra clausola limitativa del trasferimento della partecipazione, al fine di fissare l'atto sociale con il quale si manifesta con esito positivo l'avvenuta verifica, da parte dell'organo amministrativo, del rispetto della clausola limitativa principale; sia quando essa si presenti come l'unica limitazione statutaria, introdotta al solo fine di assicurare un più agevole e meno costoso controllo dei legittimati all'esercizio dei diritti di quota, affrancando le cariche sociali e la società stessa dall'onere di verificare di continuo le risultanze del registro delle imprese.

6. La ratio dell'art. 2470, comma 1, c.c.

La riconduzione della clausola in esame alla categoria delle clausole autorizzate dall'art. 2469 c.c. supera anche l'obiezione del suo preteso contrasto con il principio di tipicità degli atti da iscriversi nel registro delle imprese. Ma, per la verità, anche a prescindere dalla qualificazione della clausola, sarebbe sufficiente la replica che, per un verso, il principio di tipicità attiene alla identificazione degli atti e dei fatti oggetto di pubblicità, non anche ai relativi effetti (22); e che, per altro verso, quand'anche si volesse estendere quel principio agli effetti degli atti oggetto di pubblicità, la clausola in discussione non altera il tipo o la qualità degli effetti che la legge subordina all'iscrizione (anzi, in questo caso al deposito: l'acquisto della legittimazione) (23), poiché essa semplicemente li differisce al realizzarsi di un evento successivo (l'iscrizione nel libro dei soci): e, come già si è avuto modo di ricordare, sono ben noti gli esempi di atti i cui effetti (subordinati alla esecuzione di adempimenti pubblicitari) possano essere condizionati e differiti in relazione al verificarsi di eventi successivi per scelta dell'autonomia privata.

Del resto, non si dovrebbe dimensionre che l'ac-

quisto della legittimazione da parte dell'acquirente della quota non è, in senso proprio, un effetto della pubblicità, bensì è l'effetto di un atto dal contenuto conforme alla regola organizzativa statutaria o, in difetto, legale che disciplina l'entrata/uscita dal gruppo dei soci (nelle cessioni tra un socio e un terzo) ovvero l'aumento/diminuzione dei diritti in quel gruppo esercitabili (nelle cessioni tra soci): effetto rispetto al quale l'esecuzione della pubblicità rappresenta una semplice pre-condizione, altre condizioni potendo essere liberamente poste dall'autonomia privata.

Né sembra che tale conclusione contrasti con la *ratio* dell'art. 2470, comma 1, c.c. o conduca ad esiti inefficienti o, comunque, inopportuni.

La ratio della citata disposizione, intesa nel suo complesso, è quella di assicurare trasparenza e pubblico controllo sulla circolazione delle quote di s.r.l.: ma ciò si ottiene nel momento in cui si costringe ad attivare il meccanismo pubblicitario prima di consentire al cessionario l'esercizio dei diritti sociali; non serve a questo fine che si neghi la possibilità di differire la legittimazione all'esercizio di quei diritti ad un momento successivo e al verificarsi di particolari eventi.

Quanto alla ratio della eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci e, conseguentemente, di iscrizione degli acquisti di quota in quel libro, non v'è dubbio che essa obbedisca a ragioni di semplificazione e riduzione dei costi a carico delle imprese organizzate in forma societaria. Ma va tenuto conto che in mancanza di tale libro gli organi e le figure sociali competenti devono monitorare le risultanze del registro delle imprese tutte le volte che venga in considerazione l'esercizio di un diritto sociale; e ciò oggettivamente comporta complicazioni (basti pensare alla disponibilità di un collegamento telematico, per ispezionare i registri, in ogni luogo e in ogni istante in cui sorge necessità di verificare quei diritti) e costi (ogni ispezione nei registri ha un co-

Note:

⁽²²⁾ Il principio risponde, infatti, all'esigenza che i terzi sappiano in quali casi dovranno consultare il registro: e v. C. Ibba, *La pubblicità delle imprese*, cit., 65.

⁽²³⁾ Peraltro non manca chi, facendo leva sulla possibilità che al deposito non segua l'iscrizione (vi si può aggiungere l'inconveniente legato alla non «visibilità» dell'atto depositato prima dell'iscrizione), con un'interpretazione correttiva trasla su quest'ultima gli effetti che la lettera della legge collega al deposito: così G. Petrelli, op cit., 430 s.; Circolare Assonime n 21/2009, cit., 869. Contra V. Meli, op. cit., 980, per il fatto che in tal modo la regittimazione dell'acquirente dipenderebbe dalla maggiore o minore efficienza con cui l'ufficio competente esegua l'iscrizione.

sto, ogni ispezione mancata potrebbe averne di considerevoli).

Viene allora da chiedersi quale sia la posizione interpretativa più conforme alla finalità perseguita e, in definitiva, più efficiente: una rigida interpretazione della norma citata, che non dia alcuno spazio al libro dei soci come strumento di acquisto e controllo della legittimazione, ovvero una più flessibile lettura che lasci ad ogni singola società l'opportunità di mantenere l'impostazione legale (che ad esempio si conviene ad una società unipersonale programmata per rimanere tale) o di modificarla con un'opzione statutaria in favore del libro dei soci - o di altre soluzioni analoghe (24) - che si mostri davvero idonea a semplificare e ridurre i costi connessi ad una base sociale in concreto suscettibile di variazioni? Non sembrano esservi molti dubbi su quale sia la risposta che può vantare dalla propria parte lo «spirito» del nostro tempo (25).

Nota:

(24) Come suggeriscono molti (cfr., oltre alla citata massima milanese n. 115 in motivazione, G. Petrelli, op. cit., 435; F.G. Nardone, A. Ruotolo, op. cit., 688; Circolare Assonime n. 21/2009, cit., 878, che parrebbe preferire questa soluzione), anche senza ricorrere al libro dei soci, con clausola statutaria può esplicitamente rinviarsi l'acquisto della legittimazione al momento in cui giunga all'organo amministrativo la documentazione necessaria e sufficiente per comprovare la cessione della quota nel rispetto delle condizioni legali e statutarie per la sua efficacia nei confronti della società. V'è solo da precisare che la scelta in favore dell'iscrizione nel libro dei soci non pare, rispetto alla semplice posizione dell'onere in precedenza descritto, una superflua aggiunta, in quanto risponde ad una esigenza di certezza sia del cedente e del cessionario sia della società nella sua interezza (altri soci e organi sociali) che alla verifica compiuta si dia ufficiale evidenza: così evitando situazioni in cui il difetto di pronunciamento dell'organo amministrativo sia suscettibile di diverse interpretazioni (si potrebbe scambiare per esito positivo del controllo una sospensione di giudizio dovuta all'attesa di completamento di una documentazione insufficiente ovvero una verifica ancora da farsi) e lasci in situazione di irresolubile incertezza chi deve di conseguenza orientare il proprio comportamento (si pensi ad un presidente dell'assemblea non amministratore, chiamato ad accertare la legittimazione del cessionario).

(25) Merita una breve risposta anche l'obiezione, se pur solo accennata in modo generico da V. Meli, op. cit., 985, che fa leva sui problemi derivanti dalla doppia fonte di conoscenza della compagine sociale, registro delle imprese e libro soci, quest'ultimo non aperto alla pubblica consultazione. Forse non si è tenuto adeguatamente conto che lo statuto potrebbe conferire all'iscrizione al libro dei soci una rilevanza limitata alla sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nel rapporto tra gli interessati e la società: ogni aspetto concernente la titolarità della quota, nel rapporto tra l'acquirente e altri soggetti, dipende dalla pubblicità nel registro delle imprese e dalla regola di conflitto dell'art. 2470, comma 3, c.c. Ora, è vero che i conflitti sulla titolarità reagiscono sulla legittimazione (cfr. V. De Stasio, op. cit., 300 ss.): può darsi che A, iscritto a libro soci (avendo inoltrato richiesta dopo aver depositato il suo titolo di acquisto nel registro delle imprese) e quindi dotato di legittimazione, si riveli in seguito perdente nel conflitto con altro acquirente B che, vantando una precedenza nella iscrizione del proprio titolo di acquisto nel registro

delle imprese ed invocando la propria buona fede (nell'ipotesi che l'acquisto di B sia posteriore all'acquisto di A), reclami la possibilità di esercitare i diritti sociali che gli spettano; il problema sorge se A e/o la società contestino la buona fede di B. Però non è che tale problema oggi venga meno per effetto dell'abolizione dell'onere di iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci, salvo rispuntare se lo statuto reintroducesse quell'onere (in tal caso l'obiezione coglierebbe davvero nel segno): esso si ripresenta sostanzialmente invariato, perché la legittimazione di A, basata sul semplice deposito del suo titolo di acquisto nel registro delle imprese, potrebbe essere contestata da chi, avendo conseguito un'iscrizione anteriore, affermi di trovarsi in uno stato di buona fede di cui A e/o la società dubitano. In conclusione, mentre la scelta del libro dei soci permette di risolvere problemi di considerevole importanza, non si vede quali nuove o vecchie controindicazioni la sua presenza potrebbe determinare o ristabilire. Né mostra criticità particolari la soppressione, insieme con l'obbligo di tenuta del libro dei soci, del secondo periodo dell'art. 2471, comma 1, c.c. («gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci»): la clausola statutaria che reintroduce o mantiene il libro dei soci, anche soltanto in via implicita, produce l'obbligo per gli amministratori - obbligo di fonte statutaria, integrata dai principi ricavabili dal sistema, sanzionato sul piano della responsabilità anche in via diretta verso il cessionario della quota ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c. - di tempestivo aggiornamento del libro in presenza delle condizioni che ciò richiedono; quanto al diritto dei soci non amministratori di consultare il libro dei soci, esso deriva dalla piana applicazione dell'art. 2476, comma 2, c.c., che al riguardo non distingue tra libri sociali obbligatori e facoltativi.

Effetti conseguenti alla soppressione del libro soci e possibili rimedi statutari

di Daniele Fico

Un possibile rimedio agli effetti negativi derivanti dalla soppressione del libro soci è rappresentato dal ripristino, in via statutaria, di tale libro sociale e dalla attribuzione all'iscrizione nel medesimo del ruolo di passaggio necessario per legittimare l'acquirente delle quote all'esercizio dei diritti sociali. Per il giudice del registro imprese di Verona, tuttavia, è nulla per contrasto con norma imperativa la clausola che subordini l'esercizio dei diritti sociali del cessionario della partecipazione all'iscrizione del trasferimento medesimo nel libro soci volontariamente istituito dalla società.

I. Il decreto del giudice del registro delle imprese di Verona 14 settembre 2009, che qui si commenta, costituisce la prima pronuncia giurisprudenziale in tema di soppressione dell'obbligatorietà del libro soci per le s.r.l. In particolare, il giudice del registro imprese nel respingere un ricorso presentato dal Conservatore del Registro - in virtù della natura meramente formale del suo controllo - per effetto dell'abrogazione del libro soci ha ritenuto nulla per contrasto con norma imperativa la clausola contenuta nello statuto di una s.r.l. che subordini l'esercizio dei diritti sociali dell'acquirente della partecipazione all'iscrizione del trasferimento medesimo nel libro soci volontariamente istituito dalla società.

Come ormai noto, l'art. 16, commi 12 quater e ss., D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 29 gennaio 2009, n. 2, ha abolito per le sole società a responsabilità limitata il libro soci modificando, conseguentemente, gli articoli 2470, 2471, 2472, 2478, 2478 bis, 2479 bis, c.c., nonché l'art. 36, comma 1 bis, D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, concernente il trasferimento quote mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale (1).

La modifica di maggiore rilevanza conseguente all'abolizione del libro soci è indubbiamente rappresentata dagli effetti del trasferimento della partecipazione nei confronti della società che, a seguito della variazione del primo comma dell'art. 2470 c.c. operata dall'art. 16, comma 12 quater, lett. a, L. 2/2009 (in vigore dal 30 marzo 2009), si hanno con il deposito nel registro delle imprese dell'atto di cessione quote, sia se sottoscritto dal notaio ex art. 2469 c.c., sia se sottoscritto con firma digitale da un dottore commercialista/esperto contabile ai sensi dell'art. 16, L. 133/2008.

Il decreto del giudice del registro imprese citato offre quindi lo spunto per analizzare gli effetti conseguenti alla «inspiegabile» soppressione del libro soci per le s.r.l. ed i possibili rimedi per far fronte

agli inconvenienti derivanti dal venir meno della obbligatorietà di tale libro sociale.

Effetti conseguenti all'abrogazione del libro soci

Con la nuova disposizione l'efficacia traslativa del trasferimento quote di s.r.l. nei confronti della società e la conseguente legittimazione dell'acquirente all'esercizio dei diritti sociali si verifica con il deposito dell'atto presso il Registro Imprese (2) e, quindi, in un momento antecedente alla iscrizione dell'atto medesimo (3), non noto al pubblico. Fino alla iscrizione, infatti, agli amministratori, ed ai soci, non sarà consentito di prenderne visione ed essere informati, non assicurando il semplice deposito la conoscibilità legale della cessione e del relativo contenuto. Ciò si traduce nella impossibilità da parte della società di avere un quadro aggiornato del proprio assetto.

Questo aspetto è stato affrontato da Unioncame-

Note:

(1) Per un approfondimento, si rinvia a V. Donativi, Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative, in questa Rivista, 2009, 410; V. Salafia, Deposito ed iscrizione nel Registro imprese delle cessioni di quote della s.r.l., in questa Rivista, 2009, 741; E. Maccarone, G. Petrelli, Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008, in Not., 2008, 533; D. Fico, Disciplina del trasferimento di quote di srl e autentica notarile, in Dir. prat. soc., 2009, n. 15, 22; E. Civerra, Cessione di partecipazioni di S.r.l.: ritorno al passato?, in questa Rivista, 2008, 1547; G. Limitone, La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica attuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco), ivi, 1556. In giurisprudenza, Trib. Vicenza 21 aprile 2009, in Guida al dir., 2009, 2249, che ha disposto la cancellazione dell'iscrizione relativa ad un atto di cessione quote di s.r.l. le cui sottoscrizioni apposte con firme digitali non erano state autenticate da un notaio.

(2) Si ricorda, al riguardo, che il deposito dell'atto avviene per via telematica e coincide con il rilascio da parte del registro imprese della ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica spedita telematicamente; protocollazione che, su richiesta del soggetto incaricato di procedere al'invio della pratica, può avvenire in modo automatico.

(3) Per la differenza tra «deposito» e «iscrizione» di un atto si rinvia a E. Bocchini, *Trasferimenti di quote di s.r.l.: «deposito» o «iscrizione» nel registro delle imprese? Il problema delle sanzioni*, in questa *Rivista*, 2009, 542 e la dottrina ivi richiamata.

re nella circolare 11 febbraio 2009, n. 2453, che ha tentato di dirimere le perplessità sopra manifestate interpretando il termine «deposito» di cui al primo comma dell'art. 2470 c.c., come «iscrizione» dell'atto nel registro imprese (4). Tale opinione è stata avallata anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito Cndcec) (5) in considerazione del rilievo che nel periodo intercorrente tra il deposito e l'iscrizione non è possibile accedere al contenuto dell'atto di trasferimento della quota. A supporto di questa conclusione, secondo il Cndcec milita il dato letterale dell'art. 2470, comma 3, c.c., che indica quale criterio utilizzabile per la risoluzione dei conflitti tra differenti acquirenti la priorità dell'iscrizione nel registro imprese effettuata dall'acquirente in buona fede, nonché i novellati artt. 2471, 2472 e 2479 bis c.c. che, relativamente a pignoramento delle quote, responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti e modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, attribuiscono rilevanza esclusivamente all'iscrizione nel registro delle imprese.

L'anzidetta interpretazione del primo comma dell'art. 2470 c.c., in virtù della quale il trasferimento quote di s.r.l. avrebbe effetti nei confronti della società con l'iscrizione del relativo atto nel registro imprese, a parere di chi scrive, seppure più ragionevole e di migliore impatto pratico, non pare tuttavia essere in linea con la volontà del legislatore che è stata quella di ancorare gli effetti del trasferimento al deposito dell'atto e, quindi, ad un momento anteriore alla iscrizione del medesimo (6).

La soppressione del libro soci ha suscitato, sin da subito, perplessità tra gli addetti ai lavori per le notevoli complicazioni ad essa correlate; in particolar modo in quanto il venir meno dell'obbligatorietà di tale libro rende instabile l'attività sociale valorizzata dalla recente riforma del diritto societario. Il sistema previsto dall'attuale art. 2470, comma 1, c.c. obbliga, infatti, gli amministratori ad un monitoraggio continuo delle risultanze del registro delle imprese (7), dal momento che la nuova disposizione non ha imposto né al cedente, né al cessionario, di comunicare o notificare all'organo amministrativo la variazione della compagine societaria.

A tal fine, è utile ricordare che il libro soci, la cui tenuta per le s.r.l. era disposta dal previgente art. 2478, comma 1, n. 1, c.c., aveva la finalità di assicurare certezza ai rapporti sociali, evitando lunghi e complicati accertamenti da parte degli amministratori al momento dell'esercizio dei diritti sociali, o dell'attuazione degli obblighi del socio (8). In base a quanto disposto dall'art. 2470, comma 2, c.c. prev., infatti,

l'iscrizione nel predetto libro sociale aveva luogo, su impulso dell'acquirente o dell'alienante, verso esibizione del titolo da cui risultava il trasferimento ed il successivo deposito dell'atto presso il registro delle imprese. Prima di procedere all'iscrizione nel libro soci, gli amministratori erano comunque tenuti a verificare la regolarità sia formale, che sostanziale, del trasferimento della partecipazione sociale, nonché la conformità del medesimo a quanto previsto dallo statuto sociale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla presenza di clausole limitative della circolazione delle quote, quali la prelazione e il gradimento).

Questa attività preventiva, necessaria per l'iscrizione dell'atto di cessione nel libro soci e per consentire all'acquirente di acquistare lo status di socio e, quindi, di esercitare i diritti di natura amministrativa e quelli di natura patrimoniale, con la soppressione di tale libro è venuta meno, palesando il rischio di «abusiva circolazione delle quote sociali» (9). La violazione di una clausola limitativa della circolazione delle quote (prelazione o gradimento), così come di una clausola di intrasferibilità assoluta delle medesime, infatti, consentirà all'acquirente, a seguito del deposito dell'atto di trasferimento, di esercitare i diritti sociali, anche se non legittimato, non incidendo

Note:

(4) Nello stesso senso, G. Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., in questa Rivista, 2009, 430 ss. Contra, F. Tassinari, Nuovo libro dei soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi, in questa Rivista, 2009, 1374, secondo il quale la scelta del legislatore di collegare l'efficacia nei confronti della società delle vicende della partecipazione sociale al semplice deposito piuttosto che all'iscrizione, «oltre che fondata su un dato letterale inequivocabile, appare ispirata ad un'esigenza di efficienza che non può essere vanificata da parte dell'interprete».

(5) Circolare 27 luglio 2009, n. 12/IR, in *Il sole 24 ore*, 27 luglio 2009, con prefazione di N. Abriani, *Quando la «semplificazione» complica la vita delle imprese*.

(6) Conforme a tale opinone, V. Salafia, *La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative*, ivi, 440 s.; F.G. Nardone, A. Ruotolo, *La soppressione del libro soci*, Studio n. 71-2009/l, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 13 marzo 2009, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, *Studi e materiali*, Milano, 2/2009.

(7) Si pensi alla necessità di individuare le persone dei soci ed il loro domicilio ai fini della convocazione dell'assemblea *ex* art. 2479 *bis*, comma 1, c.c. o di identificare coloro che abbiano acquistato le quote a seguito di espropriazione (art. 2471 c.c.) o i soggetti a cui richiedere i versamenti ancora dovuti ai sensi dell'art. 2472 c.c.

(8) Sui vantaggi conseguenti alla tenuta del libro soci v., per tutti, V. Meli, Soppressione del libro soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote, in Riv. not., 2009, 976 ss., secondo il quale «con qualche ritocco avrebbe anche potuto essere mantenuto»; V. De Stasio, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti, Milano, 2008, 72 ss.; G. Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit., 426; V. Salafia, La svalutazione del libro soci nelle società di capitali, in questa Rivista, 2009, 869 ss.

(9) L'espressione è di A. Busani, *Abolizione del libro soci delle s.r.l.*, in *Dir. e prat. soc.*, 2009, n. 4, 16.

1510

sulla validità dell'atto medesimo il mancato controllo preventivo del notaio autenticante o del dottore commercialista/esperto contabile (10) e non competendo, comunque, al conservatore del registro delle imprese il compito di una verifica sostanziale dell'atto, rientrando tra le sue funzioni il mero controllo formale (11). Ciò comporterà, con ogni probabilità, un aumento del contenzioso - verosimilmente attraverso ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - con conseguente incremento di oneri, a dispetto dell'intento del legislatore volto, al contrario, ad una diminuzione dei costi per le imprese (12).

Di diverso avviso è stata la commissione società del Comitato notarile del triveneto, che - con tesi non esente da critiche - ha considerato inefficace la cessione di partecipazioni avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento, con la conseguenza che il cessionario non è legittimato all'esercizio dei diritti sociali anche se il relativo atto sia depositato ai sensi dell'art. 2470, comma 1, c.c. (13). Per la suddetta commissione, infatti, il deposito presso il Registro imprese dell'atto di trasferimento non ha un effetto costitutivo e, per tale ragione, l'atto che abbia violato una clausola di prelazione, gradimento o intrasferibilità assoluta non produce i suoi effetti (14).

A parere dello scrivente, tuttavia, il deposito dell'atto di trasferimento ex art. 2470, comma 1, c.c., ha efficacia costitutiva dello status di socio (15), con la conseguenza che, nel caso di violazione di una clausola statutaria limitativa della circolazione delle quote, il trasferimento produce comunque effetti nei confronti della società e l'acquirente è legittimato, con il mero deposito dell'atto medesimo nel registro imprese, all'esercizio dei diritti sociali. In siffatta circostanza sarà quindi necessario un ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei soci o degli amministratori della società avente ad oggetto la richiesta di cancellazione della iscrizione dell'atto di cessione della quota sociale nel registro delle imprese. Soltanto in presenza di un provvedimento giudiziario di tale tenore, infatti, sarà possibile impedire al soggetto non legittimato di esercitare i diritti sociali (16).

Clausola statutaria che subordina l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione del trasferimento quote nel libro soci facoltativo: la tesi favorevole

Un possibile rimedio agli inconvenienti derivanti dalla nuova disposizione è rappresentato dal ripristino, in via statutaria, del libro soci e dall'obbligo di riportare nel medesimo le vicende inerenti alle quote sociali.

A parere di chi scrive, infatti, pare ritenersi ammissibile, oltre che opportuna, la possibilità di prevedere con apposita clausola statutaria l'istituzione e la tenuta del libro soci, nonché, in considerazione dell'ampia autonomia che caratterizza la struttura

Note:

(10) Secondo F. Tassinari, Nuovo libro dei soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi, cit., 1376 e ss., la riforma operata dall'art. 16 L. 2/2009 non ha inteso abrogare «puramente e semplicemente» il libro soci per le s.r.l., ma, «più pregnantemente», ha voluto sostituire a tale libro sociale, inteso quale registro cartaceo, affidato ad un soggetto privato e da aggiornare manualmente, un nuovo libro soci, inteso quale registro on-line, affidato ad un soggetto pubblico, da aggiornarsi telematicamente. Al riguardo, secondo tale autore il rilievo critico che può essere mosso alla novellata disposizione «non concerne tale nuovo prodotto in sé, la cui importanza e coerenza con le finalità dichiarate dal legislatore non può non essere riconosciuta e condivisa», ma di aver taciuto in merito ai nuovi compiti di controllo che, a suo parere, venuto meno il controllo preventivo in capo agli amministratori, nell'impossibilità di attribuire tale controllo all'ufficio del registro delle imprese, devono essere riconosciuti al notaio che interviene ex art. 2470, comma 2, c.c. in veste di pubblico ufficiale e non anche al dottore commercialista/esperto contabile ex art. 36, comma 1 bis, L. 133/2008, che, al contrario, interviene «in una veste ambigua, non chiaramente definita».

(11) A questa conclusione giunge, peraltro, anche il giudice del registro delle imprese di Verona nel decreto commentato il quale evidenzia che i poteri di controllo del conservatore del registro imprese sono limitati ex art. 2436, comma 2, c.c. al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta, con esclusione dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità del contenuto dell'atto comprometta la riconducibilità del medesimo al «tipo» giuridico di atto iscrivibile. Sul punto, cfr. anche V. Meli, Soppressione del libro soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote, cit., 981 ss.; V. Donativi, Dal libro dei soci al registro delle imprese:profili sistematici, in questa Rivista, 2009, 1357 ss.

(12) Si segnala che l'art. 16 D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, è rubricato «riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese».

(13) Massima 23 marzo 2009, in www.trivenetogiur.it

(14) Ad una soluzione simile giunge V. Donativi, *Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici*, cit., 1360, secondo cui, in considerazione di un'interpretazione restrittiva dell'espressione contenuta al primo comma dell'art. 2470 c.c., deve negarsi che la norma abbia voluto configurare un'ipotesi di pubblicità immediatamente costitutiva della qualità socio ben potendo, al contrario, gli organi sociali negare all'abusivo acquirente l'esercizio dei diritti sociali. Secondo F. Tassinari, *Nuovo libro dei soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi*, cit., 1377 e s., non si può comunque parlare di pubblicità dichiarativa, non soltanto perché il deposito, a cui la legge subordina l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, non costituisce una forma di pubblicità, ma anche perché «l'effetto di fronte alla società» di cui parla il primo comma dell'art. 2470 c.c. «non può essere interpretato in termini di mera opponibilità *ex* art. 2193 c.c.».

(15) In questo senso anche V. Salafia, La svalutazione del libro soci nelle società di capitali, cit., 871.

(16) Sembra in ogni caso da escludere il ricorso al giudice del registro delle imprese volto alla cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ex art. 2191 c.c., dal momento che tale articolo prevede la cancellazione dell'iscrizione avvenuta in mancanza delle condizioni previste dalla legge, ma non la cancellazione del deposito. In senso conforme F.G. Nardone, A. Ruotolo, La soppressione del libro soci, cit.; V. Donativi, Dal libro dei soci al registro delle imprese:profili sistematici, cit., 1359.

della s.r.l. dopo la riforma del diritto societario, una clausola contenuta nello statuto che ricollega gli effetti del trasferimento della partecipazione sociale all'iscrizione nel libro soci volontariamente istituito (17). L'adozione volontaria di tale libro sociale consentirebbe, infatti, agli amministratori di ottenere con immediatezza le informazioni concernenti i soci ed i loro rapporti con la società evitando, in tal modo, il continuo monitoraggio del registro imprese a loro «imposto» dalla normativa attuale.

In maniera conforme a tale opinione si è espressa la commissione società del Consiglio notarile di Milano (18), che ha reputato valide ed efficaci le clausole statutarie che subordinano l'efficacia delle cessioni di quote di s.r.l. nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione del libro soci facoltativamente istituito o mantenuto, fermo restando, ovviamente, la necessità di previamente assolvere all'obbligo del deposito nel registro imprese ex art. 2470 c.c. (19).

Per tale commissione, inoltre, sono da considerarsi legittime le clausole statutarie che posticipano l'efficacia della cessione nei confronti della società ad un momento successivo, rappresentato dalla iscrizione nel libro soci volontariamente adottato o dal semplice ricevimento della documentazione necessaria, fermo restando, comunque, che tale efficacia non può precedere il deposito di cui al primo comma dell'art. 2470 c.c.

A supporto della propria interpretazione, la commissione società del Consiglio notarile di Milano ricorda, in primo luogo, che già con la previgente normativa, del tutto speculare alla nuova salvo che per il riferimento al libro soci in luogo del deposito nel registro imprese, erano state considerate legittime le clausole statutarie di società a responsabilità limitata che subordinavano la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all'iscrizione a libro soci (cfr. massima 4 marzo 2004, n. 10) come, a titolo esemplificativo, il decorso di un determinato termine da tale momento - a condizione che ciò non determinasse una sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all'acquirente; privazione che si poteva verificare nel caso in cui il termine non fosse contenuto entro limiti ragionevoli. Se, infatti, era da considerarsi legittima una clausola statutaria di questo tenore, con la normativa antecedente alla riforma societaria a maggior ragione, a parere dell'anzidetta commissione, si giustifica una dilazione dell'efficacia della cessione, rispetto al deposito, in considerazione degli inconvenienti sopra menzionati.

In secondo luogo, l'interpretazione offerta dalla predetta commissione troverebbe conforto anche nel-

l'espressione contenuta nell'art. 2470, comma 7, c.c. (come modificato dall'art. 16, comma 12 quater, lett. c, L. 2/2009), che per individuare il momento di decorrenza del termine dei trenta giorni entro il quale l'organo amministrativo deve comunicare al registro imprese la sopravvenuta appartenenza di tutte le quote ad un unico socio ovvero la costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci fa riferimento «all'avvenuta variazione della compagine sociale» e, quindi, ad un momento diverso (sicuramente successivo) al deposito dell'atto di cui al secondo comma dell'art. 2470 c.c. Per la commissione società del Consiglio notarile di Milano, la terminologia adottata dal legislatore acquista senso solo se si riconosce che l'efficacia della cessione verso la società può aversi in un momento successivo rispetto al deposito dell'atto di trasferimento nel registro imprese. Questo, pertanto, implicherebbe la liceità di una clausola statutaria volta, attraverso il ricorso al sistema dell'iscrizione nel libro soci istituito volontariamente o ad altra opzione organizzativa, a posticipare quel momento.

Segue: la tesi contraria

In modo difforme si è espresso il Tribunale di Verona nel decreto qui commentato che, con una interpretazione estremamente rigida dell'art. 2470, comma 1, c.c., per effetto dell'abolizione del libro soci ha ritenuto nulla per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. (e, quindi, per contrasto con norma imperativa), la clausola contenuta nello statuto di una s.r.l. che subordini l'esercizio dei diritti sociali del cessionario della partecipazione non già al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro imprese, bensì all'iscrizione del trasferimento delle quote nel libro soci volontariamen-

Note:

⁽¹⁷⁾ In senso conforme V. Salafia, La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative, cit., 441; G. Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit., 435; F.G. Nardone, A. Ruotolo, La soppressione del libro soci, cit.; Circolare Assonime n. 21/2009, in Riv. soc., 2009, 877 s. Contra V. Meli, Soppressione del libro soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote, cit., 984 ss.; V. Donativi, Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici, cit., 1362 e ss.; F. Tassinari, Nuovo libro dei soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi, cit., 1384 e ss.

⁽¹⁸⁾ Massima 10 marzo 2009, n. 115, in *Il Sole 24 ore*, 11 marzo 2009.

⁽¹⁹⁾ Nello stesso senso si è espresso il Cndcec, circolare 27 luglio 2009, n. 12/IR, cit., che suggerisce, quale soluzione alternativa, l'introduzione di clausole statutarie che impongano al cessionario, o all'unico socio nei casi previsti dall'art. 2470, comma 4 e 5, c.c., di comunicare alla società al momento del trasferimento tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'organizzazione societaria che non risultino iscritte al registro imprese.

te istituito dalla società; nullità, peraltro, da considerarsi insanabile, poiché non riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 2479 ter, comma 3, c.c.

Secondo il giudice del registro imprese di Verona, la natura imperativa del primo comma dell'art. 2470 c.c. troverebbe sua giustificazione sia nel tenore letterale della norma, «irrobustito dalla mancata previsione della salvezza della diversa volontà dell'autonomia privata», sia nell'esegesi sistematica della norma medesima, in considerazione dalla sincronia della novella all'art. 2470 c.c. con l'abolizione dell'obbligatorietà del libro soci.

Per l'inammissibilità di tale clausola, in quanto in contrasto «con la natura imperativa delle disposizioni che disciplinano l'opponibilità dei fatti giuridici e, nello specifico, anche con il principio della tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese» si era già espresso un attento studioso, la cui opinione, ad oggi, è comunque rimasta minoritaria (20). In particolare, tale dottrina ha manifestato forti perplessità sia sull'ammissibilità, che sull'opportunità, della soluzione sopra prospettata. Relativamente all'ammissibilità di tale clausola statutaria, in quanto la reintroduzione dell'iscrizione nel libro soci quale mezzo di legittimazione dinanzi alla società si traduce nel negare la funzione legittimante del registro imprese per spostarla, di fatto, ad un atto di formazione privata, lasciando, conseguentemente, presupporre l'attribuzione di una semplice natura dispositiva al novellato primo comma dell'art. 2470 c.c. Per ciò che attiene all'opportunità, in quanto l'adozione del libro soci volontario riproporrebbe i problemi già esistenti con la normativa previgente, concernenti la doppia fonte di conoscenza della compagine societaria, registro imprese e libro soci, quest'ultimo caratterizzato «dalla sua inaccessibilità alla pubblica consultazione» (21).

Conclusioni

Dalle anzidette considerazioni discende che la scelta del legislatore di abolire il libro soci sia stata «poco felice» in quanto produttiva di notevoli inconvenienti senza alcun vantaggio per le società a responsabilità limitata, né in termini di costi, né in termini organizzativi.

Al fine, quindi, di ovviare agli svantaggi derivanti dalla nuova disposizione, si ritiene ammissibile, oltre che opportuno, per tale tipo societario l'istituzione facoltativa del libro soci nonché, in forza dell'ampia autonomia che la legge riconosce alle s.r.l., prevedere nello statuto che l'esercizio dei diritti sociali, sia di natura amministrativa, che di na-

tura patrimoniale, sia subordinata all'iscrizione dell'acquirente in tale libro.

L'adozione volontaria del libro soci ha, come chiarito, quale obiettivo di consentire all'organo amministrativo il riscontro certo ed immediato del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, prima che il cessionario sia legittimato all'esercizio dei diritti sociali e, al pari della introduzione nello statuto sociale di clausole che subordinano l'efficacia del trasferimento quote alla iscrizione nel libro soci volontariamente istituito, non pare essere in contrasto - secondo chi scrive - con quanto disposto dal primo comma dell'art. 2470, c.c. Tale nuova disposizione normativa, infatti, pone quale esigenza inderogabile che l'efficacia della cessione verso la società non possa precedere il deposito dell'atto di trasferimento nel registro imprese (in questo senso la norma è inderogabile), ma non impedisce, al contrario, una scelta statutaria volta a posticipare quell'efficacia ad un momento successivo.

L'auspicio è quindi che l'interpretazione del giudice del registro imprese di Verona resti isolata e che, in attesa di un ripensamento da parte del legislatore (ad oggi improbabile) (22), gli effetti negativi causati dall'abolizione del libro soci vengano colmati dallo statuto sociale attraverso l'istituzione volontaria del libro soci, nel rispetto - ovviamente - degli obblighi inderogabili previsti dalla legge.

Note:

(20) V. Meli, Soppressione del libro soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote, cit., 985 ss., secondo cui, un rimedio alla soppressione del libro soci, potrebbe essere rappresentato dall'inserimento nello statuto di una clausola che imponga all'acquirente di informare la società dell'avvenuto deposito. Per la natura imperativa del novellato art. 2470, comma 1, c.c. v., anche, F. Tassinari, Nuovo libro dei soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi, cit., 1384 e ss., per il quale il profilo di imperatività «risiede nel collegamento non più scindibile tra l'effetto di fronte alla società ed il deposito presso il pubblico registro». Più precisamente, secondo tale autore, la ritenuta imperatività della prescrizione contenuta nel primo comma dell'art. 2470 c.c. comporta come conseguenza non l'inammissibilità del libro soci istituito o mantenuto per libera scelta dell'organo amministrativo o per disposizione statutaria, bensì l'impossibilità, nell'ipotesi in cui sussista tale libro soci facoltativo, «della pretesa di far discendere dalle relative risultanze la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali». In senso analogo V. Donativi, Dal libro dei soci al registro delle imprese:profili sistematici, cit., 1362 e ss.; che, per ragioni di ordine letterale, sistematico e teleologico, ritiene ammissibile l'istituzione o il mantenimento di un libro soci facoltativo «che non potrebbe tuttavia sostituirsi, quanto a contenuto ed effetti, al registro imprese».

(21) V. Meli, Soppressione del libro soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote, cit., 985, il quale, sul piano dell'opportunità, ritiene il ritorno al libro soci una «difesa di retroguardia, destinata a scontrarsi inevitabilmente con lo spirito dei tempi».

(22) Un intervento in tal senso è stato, peraltro, sollecitato in più occasioni dal Notariato. Sul punto, v. F.G. Nardone, Nelle Srl c'è spazio per il iibro soci, in Il sole 24 ore, 29 settembre 2009